



COMUNE DI TERZOLAS

Provincia di Trento

Piazza della Torraccia, n° 2 - 38027 Terzolas

0463/901309

Cod. Fisc. 00159200229

E-mail: ragioneria@comune.terzolas.tn.it



DISCIPLINARE TECNICO – ECONOMICO

PER LA CONCESSIONE IN USO

DEL COMPENDIO ALPICOLO

MALGHET BAS, MALGHET AUT E RELATIVI PASCOLI

TITOLO I - ASPETTI GENERALI

Art.1 Oggetto

Il presente regolamento denominato **“disciplinare tecnico - economico”** fa parte integrante - ai sensi dell’art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 - del contratto di concessione in uso di malga denominata **Malghet Bas e Malghet Aut** di proprietà del Comune di Terzolas, ubicata in località Malghet Bas e Malghet Aut, C.C. Terzolas.


L’oggetto del contratto consiste nell’utilizzazione della malga considerata nel suo complesso di pascolo, bosco pascolato, bosco ed infrastrutture secondo l’uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

Art. 2 Descrizione della malga

La consistenza della malga, secondo i dati di eleggibilità riferiti al 2024 forniti dal Servizio Agricoltura sono:

- Pascoli nudi **5,5888 ha**
- Pascoli con tara 50% **13,7859 ha**
- Pascolo con tara 20% **14,6783 ha**

Per un totale di 34,05 ha lordi e 24,22 ha di superficie netta eleggibile




La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie


Prog.	Comune catastale	Numero particella fondiaria/edificiale	Coltura catastale
1	Terzolas	1161	arativo
2	Terzolas	1159	pascolo
3	Terzolas	1193	strada
4	Terzolas	1164/1	pascolo
5	Terzolas	1165	pascolo
6	Terzolas	1092	bosco
7	Terzolas	1146/2	improduttivo
8	Terzolas	1146/1	pascolo
9	Terzolas	1151	pascolo
10	Terzolas	1173/1	pascolo
11	Terzolas	1167	pascolo
12	Terzolas	1177	bosco
13	Terzolas	1176	bosco
14	Terzolas	1175	bosco
15	Terzolas	1174	bosco
16	Terzolas	1180	bosco
17	Terzolas	1181	bosco
18	Terzolas	1182	bosco
19	Terzolas	1183/5	bosco
20	Terzolas	1179	pascolo
21	Terzolas	.130	edificio
22	Terzolas	.129	edificio

Fabbricati aziendali:

- Malga: piano terra, locale cucina, 1 piano, due stanze, un bagno
- Stallone: composto da stalla, locali tecnici e magazzini.

Prog.	Comune catastale	Numero particella edificiale	Coltura catastale	Superficie catastale (mq)	Superficie edificiale (mq)
1.	TERZOLAS	354	edificio	163	195
2.	TERZOLAS	355	edificio	32	





Art. 3 Destinazione delle malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

Le malghe in oggetto sono destinate prioritariamente all'allevamento di:

- Bovini in allevamento
- Capre da latte
- Ovicaprini da allevamento/carne
- Vacche da latte
- Equini
- Suini
- Bovini da ingrasso

Art. 4 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato in 100 giorni, potrà di regola iniziare il 15 maggio d'ogni anno, quando le condizioni di vegetazione siano idonee e terminare il 15 ottobre.

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà, tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico. Il periodo di pascolamento non è comunque prorogabile oltre il periodo che va dal 01 maggio al 31 ottobre (art.14 comma 2 del D.P.P. n. 8-66/Leg del 14 aprile 2011)

Art. 5 Determinazione del carico

Il carico ottimale previsto è di 25 U.B.A. così determinabili:

- ✓ -1 Vacca da latte = 1 U.B.A.
- ✓ -1 Bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- ✓ -1 Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.
- ✓ -1 Bovino sotto i 6 mesi = 0,25 UBA
- ✓ -1 Equino sopra 1 anno = 1 U.B.A.
- ✓ -1 Equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A.
- ✓ -1 Pecora = 0,15 U.B.A.
- ✓ -1 Capra = 0,15 U.B.A.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno.

Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 40,00, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicata al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di 22,5 UBA, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente alla rescissione del contratto.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione in uso, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 6 Limitazione alle categorie di animali monticati

Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- ✓ La presenza di capi (es. bovini maschi) è ammessa nella percentuale massima del 5%.
- ✓ La presenza di capi (es. equini) è ammessa nella percentuale massima del 5%.

Art. 7 Condizioni igienico - sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare nella malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna a uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;

- nel caso di sospetto di malattie contagiose nella malga, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive, incidenti di varia natura.

L'eventuale lavorazione del latte dovrà avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alla malga e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 8 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati, della viabilità interna alla malga e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure le opere di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel presente disciplinare e nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro **quindici giorni**, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.

In tal caso, il concessionario si impegna a provvedere, **entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione**. Qualora ciò non avvenga la proprietà può procedere alla revoca della concessione in uso con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.

In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso.

Art. 9 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di concessione, di eseguire opere di miglioramento (sistematizzazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, etc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio. Se i suddetti interventi, eventualmente realizzati nella stagione estiva, dovessero arrecare gravi disagi allo svolgimento delle attività d'alpeggio, il concessionario può richiedere un indennizzo, il cui importo andrà concordato tra le parti e decurtato dal successivo canone di concessione.

Il concessionario dovrà informare preventivamente la proprietà dell'eventuale richiesta e ricevimento di contributi pubblici per effettuare gli interventi di miglioramento sulla malga.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo di concessione, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

All'inizio della stagione di monticazione l'Ente proprietario e il concessionario si accordano su eventuali **miglioramenti fondiari da eseguirsi, in "conto concessione in uso"**, direttamente dal concessionario. Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario, sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nel contratto e nel verbale. Di norma i lavori straordinari così assegnati non possono superare il valore monetario pari al 40% del canone di concessione in uso. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

Art. 10 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare (es. trasformazione latte).

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 626/94 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti. Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 11 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga.

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) anche nel caso di malga non gravata da uso civico, oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale;
- b) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- c) il bestiame alpegiato deve essere custodito giornalmente;
- d) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti nella malga solo se in regola con le norme sanitarie; l'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno **sempre custoditi**;

- e) la legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta anche nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli Enti competenti. **Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.**
- f) il concessionario deve, entro il 10 novembre di ogni anno, compilare e inviare all’Ufficio agricolo periferico sul cui territorio di competenza è ubicata la malga, la scheda alpeggio predisposta dalla Provincia Autonoma di Trento, con la quale fornire informazioni relative al numero dei capi di bestiame monticati distinti per tipologia, il periodo di monticazione, i nominativi, il numero e l’età delle persone presenti in alpeggio, ecc.;
- g) in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
 - **arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;**
 - **effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d’accesso all’alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d’abbeverata ed altre infrastrutture;**
 - **provvedere all’accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere.**

Art. 12 Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, alla proprietà spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico, salvo accordi diversi assunti con il concessionario;
- segnalare l’inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli nelle strade e nei sentieri d’accesso alla stessa, riportando il nome della malga e l’avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

A tal fine, la proprietà si impegna a destinare almeno il 10 % dei proventi derivanti dal canone di concessione e dall’applicazione delle penalità a carico del concessionario per il non rispetto delle migliorie pascolive e degli oneri.

Art. 13 Occupazione suolo di malga

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune durante la validità della concessione, nell’ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario della malga e ciò sia per l’eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l’eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

L’aumento della superficie pascoliva, a seguito del taglio dei boschi, comporta l’aumento del carico di bestiame in ragione dei capi unitari assegnati ad ogni singola malga.

Se nel corso di validità della concessione l’area pascoliva risultasse ridotta per causa non dipendenti dalla condotta del concessionario l’Amministrazione comunale potrà valutare una rivalutazione del canone concessorio.

Art. 14 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l’esercizio dell’attività.

Art. 15 Durata della concessione in uso

La durata della concessione in uso è pari a anni 5 salvo disdetta da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno.

TITOLO II

ASPETTI ECONOMICI

Art. 17.1 Canone di base derivante dall'utilizzo tradizionale (zootecnico) della malga

In generale, il canone annuo per l'utilizzo tradizionale (zootecnico) della malga è stabilito dall'Ente proprietario in funzione della categoria di bestiame alpegnato e dei prodotti ottenibili in alpeggio e tenuto conto

- ✓ delle caratteristiche del pascolo
- ✓ del periodo di monticazione
- ✓ dello stato del fabbricato
- ✓ della presenza di servizi
- ✓ della comodità di accesso alle malga
- ✓ del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo minimo, stabilito in € 2.600,00 al netto di IVA, deve essere corrisposto entro fine ottobre di ogni anno.

In caso di ritardato pagamento l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Il deposito cauzionale corrisponde ad una annualità.

TITOLO III - ASPETTI TECNICI

Art. 18 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli. La conduzione tecnica degli alpeggi va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 214 "Pagamenti agroambientali" del Piano di sviluppo rurale e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 19 Gestione degli animali al pascolo

1) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco

o nulla utilizzate dagli animali **il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;**

2) **Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;**

3) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica) attuando un pascolamento veloce;

4) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;

5) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone oggetto di interventi di miglioramento, od oggetto di specifiche cure colturali od assestamentali;

6) Il pascolamento su superfici a pascolo alberato può essere bandito per motivazioni tecniche dall'ufficio forestale competente.

Art. 20 Integrazioni alimentari

1) Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;

2) è possibile fornire solo agli animali in lattazione concentrati (mangimi) fino ad un max del 25% del fabbisogno giornaliero in sostanza secca (max 0,25 x 12 = 4,5 kg). I quantitativi sono indicati e fissati nel verbale di consegna e/o di carico della malga;

Art. 21 Contenimento della flora infestante

1) Per contenere il diffondersi della flora infestante **va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio**, secondo aree prefissate alla consegna annuale della malga;

2) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti chimici.

Art. 22 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

1) non è possibile asportare il letame dalla malga;

2) il letame prodotto dal bestiame va distribuito sul pascolo, alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico, come è consentito dalla viabilità di servizio evitando la concentrazione;

3) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione;

4) non è ammesso l'uso di concimi minerali;

5) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione, mediante la distribuzione del liquame con acqua, utilizzando le canalette a scorrimento.

TITOLO IV - PROCEDURE

Art. 23 Commissione dell'Ente proprietario

Il Consiglio dell'Ente proprietario nomina una Commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna della malga, od un suo delegato di fiducia. La Commissione può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico.

Di regola, la Commissione, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione in uso e della riconsegna alla fine dello stesso, può effettuare dei sopralluoghi, indicativamente:

- uno in occasione del carico;
- uno o più durante la stagione di alpeggio;
- uno in occasione dello scarico.

La Commissione, o la persona dalla medesima delegata, ha il compito di riferire annualmente al Consiglio dell'Ente proprietario il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta il Consiglio stesso lo richieda.

Art. 24 Consegna e riconsegna della malga.

All'inizio di ogni stagione di monticazione l'Ente proprietario consegna al concessionario le chiavi delle strutture alpine. A fine monticazione, di ogni anno, il concessionario è obbligato a restituire le chiavi all'Ente.

All'inizio e alla scadenza della concessione in uso, la proprietà, rappresentata dalla Commissione di cui all'art. 25, o da un suo delegato di fiducia, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico – economico.

Alla scadenza della concessione in uso, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salvo la richiesta di eventuali integrazioni.

E' escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolo.

TITOLO V - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 25 Vigilanza

La Commissione di cui all'art. 25, opera il controllo di quanto disposto dal presente disciplinare.

Art. 26 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme precise negli articoli precedenti, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo oggetto di inadempimento	Infrazione	Penalità
art. 4 Durata della monticazione	monticazione anticipata, demonticazione ritardata	€ 10,00/giorno di anticipo/ritardo/capo
art. 5 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	€ 10,00/giorno/capo
art. 8 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	€ 250,00 per ogni inadempienza
Art.11 Oneri particolari	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e), g)	€ 200,00 per ogni inadempienza
Art. 19 Gestione animali al pascolo	Mancato rispetto delle disposizioni	€ 250,00 per ogni inadempienza
Art. 20 Integrazioni alimentari	Mancato rispetto delle disposizioni	€ 250,00 per ogni inadempienza
Art. 21 Contenimento flora infestante	Mancato rispetto delle disposizioni	€ 250,00 per ogni inadempienza
Art. 22 Concimazioni e gestione delle deiezioni	Mancato rispetto delle disposizioni	€ 250,00 per ogni inadempienza

Terzolas, ____

Per l'Ente proprietario Sig.

Per il Concessionario Sig.